

STATUTO DELLA

“CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA COMPOSITORI AUTORI LIBRETTISTI DI MUSICA POPOLARE” ONLUS

Art. 1

Costituzione

1. È costituita la *“Cassa Nazionale di Assistenza Compositori Autori Librettisti di Musica Popolare” ONLUS*, eretta in ente morale con DPR 28 ottobre 1970 n. 888 pubblicato sulla G.U. dell'1/12/1970 n. 304, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, Onlus di seguito detta Cassa. La Cassa non distribuisce, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la sua esistenza, a meno che, la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.
2. La Cassa impiega gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse.
3. In caso di scioglimento per qualunque causa, devolverà il patrimonio dell'organizzazione, sentito l'organismo di controllo, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
4. La Cassa ha durata illimitata.

Art. 2

Sede

La Cassa ha sede in Milano, Galleria del Corso n.4.

Art. 3

Oggetto e scopo

1. La Cassa non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale nei confronti di Compositori e Autori, associati alla Società Italiana Autori ed Editori S.I.A.E. che versino in accertato stato di bisogno o siano in particolari condizioni di svantaggio in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari.
2. La Cassa altresì svolge opera di sostegno e promozione del patrimonio musicale nazionale allo scopo di valorizzarne il contenuto culturale.
3. La Cassa non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate a eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
4. L'attività della Cassa può essere svolta anche in collaborazione con altre organizzazioni, anche attraverso accordi o convenzioni con Enti pubblici o privati.

Art. 4
Patrimonio

1. Il patrimonio della Cassa è costituito dai beni mobili e immobili che pervengano a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.
2. Il fondo di dotazione iniziale della Cassa è costituito dai versamenti effettuati dai fondatori, nella complessiva misura di € 5164.56, versate all'atto della costituzione.

Art. 5
Risorse economiche

1. Le risorse economiche della Cassa sono costituite:
 - a. dalla quota di iscrizione annua da versarsi nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
 - b. da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
 - c. da versamenti volontari degli associati;
 - d. dal contributo erogato annualmente dal Ministero dei Beni Culturali in virtù della riconosciuta attività assistenziale svolta nei confronti degli associati;
 - e. da altri contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
 - f. da introiti derivanti da manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di manifestazioni o campagne di sensibilizzazione;
 - g. da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
 - h. da donazioni e lasciti;
 - i. da contributi di imprese e privati;
 - j. dai redditi di patrimonio connessi con le predette entrate;
 - k. dalle eventuali contribuzioni della SIAE a qualsiasi titolo deliberate.
2. In caso di scioglimento della Cassa, per qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto secondo le modalità previste dall'art. 1 terzo comma del presente Statuto.

Art.6
Impieghi delle Risorse disponibili

1. Le Risorse economiche eventualmente disponibili, assolti i fini istituzionali, possono essere impiegate:
 - a. in depositi fruttiferi presso istituti di notoria solidità;
 - b. in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
 - c. in fondi obbligazionari a capitale garantito;
 - d. in acquisto di immobili;
2. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neppure indirettamente, durante la vita della Cassa, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge, e pertanto saranno portati a nuovo ed utilizzati dalla stessa per i fini istituzionali.

Art. 7

Soci

1. Sono Associati i Compositori e gli Autori di opere musicali, regolarmente associati alla Società Italiana Autori ed Editori S.I.A.E., la cui domanda di ammissione sia accettata dal Consiglio Direttivo e che abbiano versato, all'atto dell'ammissione, la quota di associazione stabilita dal Consiglio stesso.
2. Nella domanda di associazione l'aspirante associato dichiara di accettare senza riserve lo Statuto della Cassa. L'iscrizione all'associazione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
3. Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
4. È espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. La qualità di Associato si perde per decesso, dimissioni volontarie, per non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni o per motivata delibera del Consiglio Direttivo.
5. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire il Collegio dei Probi Viri. In tale caso l'efficacia della esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio che decide in via definitiva.
6. L'adesione alla Cassa è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.
7. Sono sostenitori della Cassa coloro che effettuano versamenti ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo.
8. Gli Associati non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività della stessa. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 8

Diritti e obblighi degli Associati

1. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione alla Cassa da parte di chi intende aderire alla stessa.
2. L'adesione alla Cassa non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento minimo richiesto. È comunque facoltà degli aderenti di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quello minimo.
3. I versamenti possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento della Cassa, né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dalla Cassa, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato.
4. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.
5. L'adesione alla Cassa comporta per l'Associato maggiore di età, diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi della Cassa.
6. Gli Associati avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture, senza tuttavia modificarne la naturale destinazione.
7. L'Associato che versi in particolare stato di bisogno, secondo quanto previsto dall'art. 3 del presente Statuto, ha il diritto di richiedere l'erogazione di contributi

assistenziali che verranno deliberati dal Consiglio Direttivo, tenendo presente l'equilibrio economico e le disponibilità dell'Ente.

8. L'Associato, in qualsiasi momento può recedere dalla Cassa. Egli ha l'obbligo di notificare tale recesso a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso decorre dal momento del ricevimento della comunicazione.

Art. 9 **Organi della Cassa**

1. Sono organi della Cassa:
 - a. l'Assemblea degli Associati;
 - b. il Consiglio direttivo;
 - c. il Collegio sindacale;
 - d. Il Collegio di Probi Viri.

Art. 10 **Assemblea**

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
3. L'Assemblea può inoltre essere convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/10 degli aderenti o da almeno 5 consiglieri oppure secondo le modalità previste dal seguente quarto comma.
4. Essa inoltre:
 - a. approva il bilancio consuntivo e preventivo;
 - b. provvede alla nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri;
 - c. delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'associazione;
 - d. delibera a maggioranza assoluta sulle modifiche allo Statuto;
 - e. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio nel rispetto della normativa vigente.
5. Le riunioni sono convocate dal Presidente o dagli altri soggetti titolati a farlo ex art. 10 comma 2, almeno 15 giorni prima della data di tenuta dell'Assemblea. È necessario predisporre l'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare. La convocazione avviene in forma scritta mediante utilizzo di Raccomandata, telegramma, fax, e-mail, Sms.
6. In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio.
7. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
8. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto in merito alle modifiche statutarie.

Art 11.

Consiglio direttivo

1. La Cassa è amministrata da un Consiglio Direttivo scelto dall'Assemblea, tra i propri Associati regolarmente iscritti.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri.
3. I componenti del Consiglio Direttivo devono essere in possesso di requisiti di onorabilità e sono preferibilmente scelti in base alla loro competenza professionale.
4. I consiglieri rimangono in carica per un periodo di quattro anni. Qualora in detto periodo uno o più consiglieri vengano meno, saranno sostituiti dai primi risultati non eletti, nelle elezioni tenutesi per il rinnovo degli organi sociali.
5. Se per dimissioni o altre cause viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea ne provvede al rinnovo nel più breve tempo possibile.
6. Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e il Vice Presidente.
7. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni sei mesi e tutte le volte in cui il Presidente o almeno 1/3 dei consiglieri lo ritenga necessario.
8. La convocazione avviene in forma scritta mediante utilizzo di Raccomandata, telegramma, fax, e-mail, Sms almeno 10 giorni prima della data fissata.
9. In prima convocazione il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà dei componenti, in seconda convocazione è regolarmente costituito con la presenza di almeno di 1/3 più uno dei suoi componenti.
10. In fase di delibera del Consiglio qualora si verifichi una situazione di parità dei voti espressi, il voto del Presidente o, in sua assenza, di chi ne faccia le veci, avrà valore doppio.
11. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - a. eleggere il Presidente;
 - b. nominare il Vicepresidente;
 - c. nominare il Segretario;
 - d. assumere il personale;
 - e. fissare le norme che disciplinano lo svolgimento dell'attività della Cassa secondo quanto espresso nelle linee di indirizzo ratificate dall'Assemblea coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - f. redigere e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio;
 - g. accogliere o rigettare le richieste di adesione degli aspiranti associati;
 - h. ratificare nella prima seduta utile i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 12

Presidente

1. Il Presidente, che è anche presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto all'interno di quest'ultimo a maggioranza dei propri componenti.
2. Il Presidente dura in carica quattro anni a partire dalla nomina effettuata dal Consiglio Direttivo.
3. Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza della stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio.

4. Egli convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, ne redige l'ordine del giorno e sottoscrive con il Segretario i relativi verbali.
5. Il Presidente sovrintende all'ordinaria amministrazione della Cassa e coordina l'attività degli organi sociali, ne sorveglia il buon andamento amministrativo, verifica l'osservanza dello Statuto e del Regolamento.
6. In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
7. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice presidente a eccezione della rappresentanza legale.

Art. 13

Segretario

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione della Cassa.
2. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Comitato di Presidenza nonché del libro degli aderenti alla Cassa.
3. Il Segretario coadiuva il Presidente e svolge anche i seguenti compiti:
 - a. provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - b. coordina le modalità di riscossione delle entrate e il pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo curandone le annotazioni negli appositi registri.

Art. 14

Comitato di Presidenza

1. Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario.
2. Il Comitato di Presidenza esplica le attribuzioni e i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo.
3. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato di Presidenza e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste nel presente Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.

Art.15

Collegio Sindacale

1. Il Collegio Sindacale è eletto dall'Assemblea dei soci dura in carica 4 anni.
2. Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed esercita le sue funzioni secondo quanto stabilito dagli artt. 2403 e ss. del Codice Civile.
3. Esso elegge nel suo seno il Presidente.
4. Il Collegio agisce:
 - a. di propria iniziativa
 - b. su richiesta di uno degli organi
 - c. su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata
5. Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta.

6. L'incarico di membro del Collegio sindacale è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 16

Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri scelti tra persone che offrano sicura garanzia di requisiti morali e professionali.
2. Il Collegio dei Probiviri dura in carica quattro anni.
3. Al Collegio dei Probiviri è deferita l'amichevole composizione di tutte le controversie che insorgano all'interno della Cassa tra gli Associati, tra gli Organi, e tra gli Organi e gli Associati, nonché delle questioni che abbiano per oggetto l'interpretazione e l'esecuzione delle norme statutarie e regolamentari.
4. Il Collegio dei Probiviri, sulla base degli elementi probatori rilevati, sentite le parti, decide in merito alle proposte di esclusione o di reintegro degli associati.
5. I giudizi del Collegio sono vincolanti e inappellabili.
6. Qualora vengano meno uno o più componenti del collegio, questi saranno sostituiti dai primi tra i candidati non eletti, e rimarranno in carica sino al termine del mandato previsto per i soggetti cui subentrano.

Art. 17.

Bilancio consuntivo e preventivo

1. Gli esercizi della Cassa chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
3. I bilanci debbono restare depositati presso la sede della Cassa nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura

Art. 18

Norma di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si deve far riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.